

**COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
(PROVINCIA DI VARESE)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67
del 22.12.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 3.2.1999

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.80
del 16.12.1999

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.6
del 26.2.2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17
Del 10.3.2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13
Del 27.3.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36
Del 28.11.2008

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Dichiarazioni	pag. 3
Art. 3 - Termini di pagamento	pag. 4
Art. 4 – Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi di modica entità	pag. 4
Art. 5 – Disposizioni in materia di riscossione a mezzo ruolo	pag. 5
Art. 6 - Disposizioni in materia di interesse	pag. 5
Art. 6 bis – Disposizioni in materia di interessi per entrate diverse Da quelle tributarie	pag.
Art. 7 - Attività di controllo	pag. 6
Art. 7 bis – Rimborsi e compensazioni	pag. 6

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 8 - Disposizioni in materia di ravvedimento	pag. 7
Art. 9 - Autotutela	pag. 7
Art. 10 - Circostanze non ostative all'annullamento	pag. 7
Art. 11 - Procedimento	pag. 8
Art. 12 - Conciliazione giudiziale	pag. 8

TITOLO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 8
Art. 14 - Ambito di applicazione	pag. 9
Art. 15 - Attivazione del procedimento per la definizione	pag. 9
Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag. 9
Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 10
Art. 18 - Invito a comparire per definire l'accertamento	pag. 10
Art. 19 - Atto di accertamento con adesione	pag. 10
Art. 20 - Perfezionamento della definizione	pag. 10
Art. 21 - Effetti della definizione	pag. 11
Art. 22 - Riduzione della sanzione	pag. 11
Art. 23 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti	pag. 12

TITOLO IV ENTRATA IN VIGORE

Art. 24 - Decorrenza e validità	pag. 12
---------------------------------	---------

TITOLO I DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle entrate comunali, delle dichiarazioni fiscali, delle denunce, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sulle entrate sui tributi comunali nonché l'annullamento e la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.
2. La presente disciplina regolamentare si applica anche ai rapporti giuridici pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora definiti.
3. Ai soli fini del presente regolamento si considerano entrate comunali, tutte le somme di denaro spettanti al Comune a titolo di tributi propri, sanzioni, diritti o corrispettivi per l'uso di beni o servizi comunali.

Art. 2 Dichiarazioni

1. Le dichiarazioni necessarie ad assolvere un debito verso il Comune devono essere presentate in forma scritta, debitamente sottoscritte dal debitore o suo procuratore.
2. La presentazione può avvenire per posta, per via telefax, o telematica, con consegna del documento direttamente ad un ufficio comunale abilitato a protocollare la corrispondenza del Comune.
3. Salvo prova contraria si considera quale data del ricevimento della dichiarazione quella della sua registrazione nel protocollo comunale.
4. L'onere della prova del ricevimento della dichiarazione è a carico del dichiarante, che può utilizzare a tal fine qualunque documento probatorio.
5. Le dichiarazioni presentate nei termini, ma prive di dati od elementi che non hanno influito nell'esatto assolvimento del debito verso il Comune, si considerano irregolari e sono regolarizzate d'ufficio od in caso di impossibilità, a cura del dichiarante entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.
6. L'omessa regolarizzazione nel termine assegnato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per la presentazione di dichiarazioni incomplete o irregolari.
7. Fino all'introduzione della firma elettronica, la trasmissione per via telematica della dichiarazione dovrà essere seguita dalla presentazione dello stesso documento in forma cartacea debitamente sottoscritto.
8. La data di presentazione della dichiarazione sarà comunque quella del ricevimento in via telematica della dichiarazione.
9. La mancata presentazione del documento cartaceo costituisce irregolarità sanabile ai sensi dei precedenti commi.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per la presentazione di ogni altra documentazione necessaria per l'assolvimento del debito verso il Comune.

Art. 3

Termini di pagamento

1. Ogni entrata comunale deve essere pagata nel termine fissato per ciascun cespite.
2. Ove non diversamente previsto, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni da quando è stato liquidato il debito.
3. Salvo contraria espressa disposizione legislativa, su richiesta del debitore il Comune può concedere il pagamento rateizzato del debito in relazione al suo ammontare o se il debitore si trovi in particolari fondate disagiate condizioni economiche anche se contingenti.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, non può essere superiore a 365 giorni e il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a cinque.
5. Se il debito da rateizzare risulta superiore a £. 1.000.000.= è possibile dilazionarlo per un periodo superiore all'anno, previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.
6. Il ritardo nel pagamento di almeno due rate comporta la decadenza del beneficio.
7. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune.

Art. 4

Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi di modica entità

1. Si intendono quali limiti di esenzione, gli importi fino ai quali il versamento o il rimborso del tributo non è dovuto. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione ed i rimborsi e, in generale, del vantaggio economico della riscossione.
2. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire in autoliquidazione o a seguito di denuncia del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

- Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)	€ 2,58
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) sia permanente che temporanea (art. 3 – comma 63 – Legge 29.12.1995 n.549, recepito con delibera di C.C. n.5 del 30.1.1996)	€ 2,58
- Tassa asporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) (Art. 12 bis D.P.R. 29.9.1973 n. 602 – Importo minimo iscrivibile a ruolo)	€ 10,33
- Servizio Idrico	€ 2,58
3. I diritti di Segreteria per l'attività negoziale del Comune diversa da quella effettuata in forma pubblica amministrativa, si riscuotono per i contratti di valore superiore a complessivi € 20.000,00.

4. Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli Uffici comunali, e per i casi di rimborso da parte dell'Ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione al netto delle sanzioni e/o interessi:

- Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)	€ 8,00
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) sia permanente che temporanea)	€ 8,00
- Tassa asporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) (Art. 12 bis D.P.R. 29.9.1973 n. 602 – Importo minimo iscrivibile a ruolo)	€ 10,33
- Servizio Idrico	€ 8,00

5. I limiti sopra riportati non si applicano alle entrate non comprese nella sopra indicata elencazione.

Art. 5

Disposizioni in materia di riscossione a mezzo ruolo

1. Alla riscossione coattiva il Comune procede mediante ruolo formato a norma del Decreto Legislativo 26.2.1999 n.46 o, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.4.1910 n. 639.
2. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 26.2.1999 n.46, come modificato dal Decreto Legislativo 27.4.2001 n.193, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo a seguito di iscrizione non derivante da inadempimento, su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
 - a) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
 - b) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
 - c) i termini di notifica della cartella di pagamento;
 - d) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

In mancanza di richieste di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima od unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

Art. 6

Disposizioni in materia di interesse

1. *Ai sensi dell'art.1 – comma 165 – della Legge 27.12.2006 n.296, la misura annua degli interessi, nell'ambito dei tributi comunali, è pari al tasso di interesse legale incrementato di 2,5 punti percentuali.*
2. *Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*
3. *Interessi nella misura di cui al comma 1-del presente articolo spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

4. *Ai sensi dell'art. 1 – comma 171 – della Legge 27.12.2006 n.296, le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007 (entrata in vigore della Legge n.2962006)*

Art. 6 bis

Disposizioni in materia di interessi per le entrate diverse da quelle tributarie

1. *Per le entrate diverse da quelle tributarie, ove non diversamente previsto, la misura del tasso degli interessi dovuti è quella legale vigente nel periodo in cui il ritardo è consumato.*
2. *Gli stessi interessi si applicano anche per il rimborso agli aventi diritto di somme indebitamente versate.*
3. *L'interesse decorre dalla data in cui il pagamento indebito è avvenuto fino alla data del provvedimento di rimborso.¹*

Art. 7

Attività di controllo

1. L'attività di verifica dell'ufficio preposto alle entrate comunali, è finalizzata esclusivamente al recupero dell'entrata effettivamente dovuta.
2. Eventuali irregolarità documentali riscontrate nell'attività di verifica dai quali non è conseguito alcuna riduzione del debito verso il Comune, potranno essere regolarizzate d'ufficio o con invito all'interessato senza l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Si prescinde dalla liquidazione ove la medesima non risulti presupposto necessario per il pagamento di un'entrata o dal suo compimento non rilevi l'accertamento di un maggior gettito del cespite di entrata.
4. Il ritardato pagamento di un'entrata o l'omessa regolarizzazione della documentazione nel termine assegnato, comporta l'applicazione della sanzione a tal fine prevista.

Art. 7 bis

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il contribuente, contestualmente all'istanza di rimborso, può chiedere al Comune la compensazione delle somme a credito, in primo luogo con le somme dovute per lo stesso tipo di tributo, in secondo luogo con somme dovute per altri tipi di tributi comunali, rispetto a quello oggetto del credito. Per somme dovute a titolo di tributo comunale si intendono quelle:
 - a. derivanti da autoliquidazione ;
 - b. derivanti da atti relativi all'attività di rettifica ed accertamento dell'ufficio.

¹ Art. 6 modificato e art. 6 bis inserito con delibera C.C. n.36 del 28.11.2008

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO,
AUTOTUTELA E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 8

Disposizioni in materia di ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472, si applicano fino a quando il Comune non abbia iniziato accesso, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 9

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità qui di seguito indicate:

- In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

- Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nell'ipotesi di:

a) doppia imposizione;

b) errore di persona;

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 10

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;

b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità; improcedibilità eccetera;

c) la pendenza del giudizio;

d) l'assenza di domande o di istanze da parte dell'interessato.

Art. 11
Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento e/o di sospensione degli effetti degli atti, inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dovrà pronunciarsi in merito.
2. Nel caso di richiesta di documentazione integrativa o nel caso di richiesta di acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte di altri organi o amministrazioni il termine è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di presentazione dei documenti integrativi e/o delle autorizzazioni richieste e/o pareri.
3. Dell'annullamento e/o sospensione degli effetti degli atti, è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
4. In caso di pendenza in giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
5. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 12
Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Il soggetto che rappresenta il Comune nel processo tributario può definire le controversie nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO III
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.lgs n. 218 del 19.6.1997 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 14
Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale della dichiarazione.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 15
Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 16
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e l'ora del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 17

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90, giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 18

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, verrà dato atto in un succinto verbale redatto dal Responsabile del procedimento.

Art. 19

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del procedimento.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione agli atti, nonché la liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 20

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani (D.lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, sino ad un massimo di otto rate trimestrali, prestando adeguata garanzia fideiussoria per le rate successive alla prima.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 21 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione, ne dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 22 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termini per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art.23

Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti

1. Per tutelare i diritti dei contribuenti ed improntare i rapporti con essi sulla chiarezza e sulla collaborazione, gli atti tributari emessi dal Comune sono uniformati ai principi generali contenuti nella Legge 27.07.2000, n.212, recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente''

TITOLO IV
ENTRATA IN VIGORE

Art. 24

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto in materia di accertamento con adesione, si rinvia al D.lgs 19.6.1997, n. 218.